

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"CENTRO EVANGELICO ISOLA DEL GRAN SASSO"**

L'anno 2022 il giorno ventotto del mese di Ottobre alle ore 21,00 ai sensi dell'Art. 12 del vigente Statuto sociale, si è riunito in videoconferenza l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale "CENTRO EVANGELICO ISOLA DEL GRAN SASSO".

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 12 del vigente Statuto sociale il Signor Ciro Borgomastro, Presidente dell'Associazione, assume le funzioni di Segretario il Sig. Pasquale de Canistris. Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione ai soci ed avviso affisso presso la sede sociale contenente il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Illustrazione delle modifiche statutarie necessarie per l'iscrizione al RUNTS D.Lgs 117/17 in adeguamento alla lettera pervenuta della Giunta Regionale Abruzzo prot. Nr 0367318/22 del 30/09/2022;
2. Approvazione del nuovo Statuto;
3. Varie ed eventuali;

Sono presenti i seguenti Soci dell'Associazione:

n.º	Cognome	Nome	Tipologia Socio	Consiglio Direttivo	Presente	Assente	Delegato
1	Amalfitano	Damaris	socio ordinario		X		
2	Baccella	Simone	socio ordinario		X		
3	Baertschi	Hansruedi	socio ordinario		X		
4	Balsamo	Maria Giovanna	socio ordinario		X		
5	Borgomastro	Ciro	socio fondatore	Presidente	X		
6	Caputo	Rosaria	socio ordinario			X	Borgomastro Ciro
7	de Canistris	Pasquale	socio ordinario	Segretario	X		
8	De Fenza	Giovanni	socio fondatore	Consigliere		X	
9	De Marco	Daniela	socio ordinario		X		
10	Dean	Donna	socio ordinario		X		
11	Galantini	Pietro	socio ordinario		X		
12	Haji Jawhar	Ahmad	socio ordinario		X		
13	Hunziker	Joe	socio fondatore	Direttore Generale	X		
14	Iacopini	Cristiano	socio ordinario	Tesoriere		X	Sabbatini Cristiana

15	La Macchia	Sipontina	socio ordinario		X		
16	Labranca	Emanuele	socio ordinario			X	
17	Lajom	Mary Chris	socio ordinario		X		
18	Lubrano Lavadero	Caterina	socio ordinario			X	
19	Monti	Deborah	socio ordinario			X	
20	Mucci	Antonietta	socio ordinario		X		
21	Nasuti	Marco	socio ordinario			X	
22	Nicoletti	Bruno	socio ordinario		X		
23	Pozzobon	Mario	socio fondatore	Vice Presidente		X	Borgomastro Ciro
24	Radaelli	Adriana Graciela	socio ordinario		X		
25	Rigamonti	Francesca	socio ordinario			X	
26	Rüggeberg	Greta Pauline	socio ordinario		X		
27	Sabatasso	Nunzio	socio ordinario			X	Daniel Standridge
28	Sabbatini	Cristiana	socio ordinario		X		
29	Santangelo	Giuliano	socio ordinario			X	
30	Spinelli	Lazzaro	socio fondatore		X		
31	Standridge	Daniel	socio fondatore		X		
32	Staniscia	Stefano	socio ordinario		X		
33	Stelluti	Antonio	socio fondatore	Consigliere	X		
34	Torres Gonzalez	Rosa Mayra	socio ordinario		X		
35	Trombacco	Giampiero	socio ordinario		X		
36	Trombacco	Stefania	socio ordinario		X		
37	Truppa	Simone	socio ordinario			X	De Marco Daniela
38	Ursan	Dragos Giovanni	socio ordinario			X	
39	Valerio	Paola	socio ordinario		X		
40	Veneziani	Damaris	socio ordinario			X	Pasquale de Canistris
41	Veneziani	Maurizio	socio ordinario	Consigliere		X	Pasquale de Canistris

Totale soci: 41

Totale soci presenti con diritto di voto: 26

Totale soci presenti con delega: 7

Totale soci assenti: 8

Presente l'Organo di Controllo, Dott. Antonio Martolo.

Il Presidente dichiara che, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare. Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea Straordinaria dei Soci per esaminare

ed approvare un nuovo Statuto sociale, a seguito della comunicazione scritta del 20/07/2022 (nota prot. RA/0277975) del Dipartimento Lavoro Sociale- Servizio Programmazione Sociale-Ufficio del Terzo Settore della Regione Abruzzo, successiva nota prot. RA/0300819 del 09/08/2022 e successiva comunicazione scritta prot. Nr 0367318/22 del 30/09/2022, sempre del medesimo Ufficio. Il Consiglio Direttivo, infatti, ha ritenuto che la nostra associazione debba procedere ad apporre alcune modifiche al testo statutario per renderlo più rispondente ad alcuni aspetti dell'attuale vita associativa ed al rispetto della previsione normativa che disciplina gli Enti del Terzo Settore. Il Presidente dà lettura della proposta dello Statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 32 articoli, elaborato secondo i requisiti di legge previsti per il profilo delle Associazioni di Promozione Sociale.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura dei n° 32 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. L'Assemblea

- riconosciuta la propria regolare costituzione;
- udite ed approvate le proposte del Presidente dell'Assemblea;
- presa visione del testo di Statuto aggiornato proposto dal Consiglio Direttivo;

delibera all'unanimità di approvare articolo per articolo e nel suo complesso il nuovo Statuto Sociale nella sua redazione aggiornata, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro, se previsto dalla legge. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto. Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 21,40 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Giulianova

Il presente atto è stato qui registrato il 4 NOV. 2022

al n. 1076 serie 3

3. Versamento di €. 1 del 1




Federico Martella

ALLEGATO

STATUTO dell'Associazione di promozione sociale denominata "CENTRO EVANGELICO ISOLA DEL GRAN SASSO - APS"

Art. 1 - Costituzione - Sede - Scopo

E' costituita l'associazione di promozione sociale (APS) ed Ente del terzo settore (ETS), denominato: "CENTRO EVANGELICO ISOLA DEL GRAN SASSO - APS" per lo svolgimento in favore dei propri associati, i loro familiari e dei terzi delle attività di interesse generale meglio specificati all'art. 3 (tre) che segue. L'associazione ha sede legale in Isola del Gran Sasso d'Italia, attualmente alla contrada Tembrietta n. 241.

L'associazione potrà trasferire la sede legale e/o istituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro, neanche in forma indiretta.

Il Presidente dell'Associazione è autorizzato a modificare la denominazione dell'associazione aggiungendo l'acronimo "ETS" dopo che sia stato istituito il RUNTS, senza che occorra specifica delibera assembleare.

Art.2 – Scopo

L'associazione libera ed apartitica, a carattere volontario e democratico, è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti dei propri associati, loro familiari e dei terzi ed è senza scopo di lucro.

L'associazione ha come scopo principale quello di perseguire il pieno sviluppo della persona umana, il suo benessere fisico, mentale, spirituale e sociale, nel rispetto della dignità, delle differenze individuali e dell'unicità di ciascuno. A garanzia dei valori di libertà e uguaglianza si propone di contribuire allo sviluppo di una rete socio-educativa- culturale tra gli enti locali, scuola, associazioni e famiglia. Si propone di promuovere attività volte a colmare lo svantaggio socio-economico e culturale, di integrazione linguistica-culturale e di tutela dei bisogni educativi speciali e della disabilità, ispirandosi ai valori della cultura cristiana di accoglienza e cura del prossimo.

Art. 3 - Attività Generali

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2 (due) l'associazione intende svolgere in via principale le attività generali appresso indicate per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e in particolare le attività aventi per oggetto:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare l'associazione organizza, promuove ed esplica ogni forma di attività utile al raggiungimento della finalità associativa, fra queste, a puro titolo esemplificativo e senza alcuna esclusione, si indicano le seguenti attività:

- organizzazione di conferenze, seminari, giornate di studio su temi ritenuti di interesse;
- banchi di letteratura;
- costituzione, gestione e promozione di una biblioteca;
- creazione di un sito web - Internet, dedicato alla diffusione delle attività dell'associazione;



- organizzazione di campeggi, colonie e ritiri spirituali;
- programmazione di viaggi di studio in Italia ed all'estero; - attività fra i disadattati (assistenza socio-spirituale).

Art. 4 - Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle sopraindicate all'art. 3 purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopraindicate nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge. L'associazione potrà, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi, anche attraverso richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida definite con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 5 - Soci

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, sia associazioni di promozione sociale nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere ammessi all'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono e si riconoscono nei principi e negli scopi dell'associazione, ne approvano lo statuto e paghino la quota associativa.

Art. 6 - Ammissione - Recesso - Esclusione

La domanda di ammissione dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio Direttivo il quale la sottoporrà, ai fini dell'ammissione, al Consiglio Direttivo. In essa l'aspirante socio dovrà dichiarare di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.

L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo, presa a maggioranza semplice dei suoi componenti, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda.

Tale delibera verrà comunicata all'interessato via e-mail e/o lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dalla domanda di iscrizione, entro 20 (venti) giorni dalla trascrizione della delibera nel registro delle delibere del Consiglio Direttivo.

La decisione del Consiglio direttivo di rigetto della richiesta di ammissione deve essere comunque motivata e comunicata agli interessati entro 60 (sessanta) giorni dalla delibera di rigetto; gli interessati possono richiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il termine per il versamento delle quote associative è di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di copia della delibera di accettazione della domanda. Tale termine si intende perentorio a pena di decadenza.

Vige la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione e la loro qualifica viene meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni volontarie o recesso da comunicarsi per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo con preavviso di almeno due mesi;
- b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per non aver effettuato il versamento della quota associativa da almeno un anno;
- d) per morte;
- e) per indegnità morale accertata con delibera motivata del Consiglio Direttivo.

In questo ultimo caso, è prevista anche la sola sospensione dell'associato, ed è ammesso ricorso all'Assemblea, che decide in via definitiva, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla decisione dell'Assemblea.

Il recesso deve essere comunicato dal socio al Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata A/R sempre con preavviso di almeno 2 (due) mesi.

Art. 7 - Diritti e obblighi degli associati

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto dello Statuto e delle delibere prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie, nonché a sostenere l'ente stesso.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato.



I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, e le delibere legalmente assunte dagli organi dell'associazione a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea. Essi danno il proprio contributo associativo, culturale e finanziario alla vita dell'associazione.

I soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'ente ed a determinare programmi ed indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Inoltre gli stessi possono frequentare i locali, gli uffici e le biblioteche istituite dall'associazione; avere ogni tipo di consulenza nel campo delle materie trattate dall'associazione; partecipare a conferenze, seminari, giornate di studi, corsi di formazione e di approfondimento promossi dall'associazione.

È diritto dei soci anche quello di recedere dall'appartenenza all'associazione.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ammissione nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

E' inoltre prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo o delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto o dei regolamenti per la nomina degli organi dell'Associazione.

Art. 8 - Quote associative

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione non ha alcun diritto al patrimonio sociale né ha diritto alla restituzione anticipata dei versamenti fatti all'associazione, versamenti che sono inderogabilmente a fondo perduto.

I versamenti non sono né rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, quindi, neanche in caso di scioglimento dell'associazione, né, in caso di morte, recesso o esclusione dall'associazione, potrà farsi luogo a rimborso di quanto versato all'associazione stessa a titolo di conferimento e/o a qualsiasi altro titolo.

La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Esse sono fissate dall'assemblea annualmente; non sono frazionabili né ripetibili in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

La quota associativa deve essere versata in un'unica soluzione al momento dell'iscrizione ed ha validità per un anno dalla data di inizio. Alla scadenza del periodo annuale la quota associativa dovrà essere riversata per ogni successiva annualità.

Art. 9 Volontari ed attività di volontariato

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che dovranno essere iscritti in un apposito registro qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentare per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Secondo quanto previsto al comma 4) dell'art. 17 del Dlgs n. 117/17, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. In ogni caso non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.



Art. 10 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'organo di controllo e di revisione legale dei conti.

Art. 11 - Assemblea degli associati

L'assemblea è costituita da tutti i soci classificati in tre distinte categorie:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- onorari;
- benemeriti.

Sono soci fondatori coloro che hanno effettivamente fondato l'associazione, che hanno partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'ente e che tali risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono soci ordinari tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, che nel corso della esistenza dell'ente presentino richiesta scritta al Presidente per essere accolti nell'associazione con qualifica di soci, purché detta richiesta sia accettata con apposita delibera e che siano in regola con le quote associative.

Sono soci sostenitori - onorari - benemeriti coloro che condividono le finalità dell'Associazione o che hanno acquisito particolari benemeritenze nel perseguimento delle finalità associative o che effettuano versamenti al fondo di dotazione dell'ente, ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto al voto per le approvazioni, le modifiche e le nomine previste dal vigente statuto.

Art. 12 - L'Assemblea degli associati

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e ne regola l'attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 3 (tre) associati.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 (trenta) giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno quindici giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, anche mediante affissione dell'avviso nei locali della sede sociale e/o sul sito web dell'Associazione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza della prima.

In difetto di convocazione o in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea può riunirsi validamente anche tramite audio/ video conferenza o altri mezzi telematici idonei, consentiti dalla Legge Italiana, e gli intervenuti possono essere dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, rispettando i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti o astenuti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per le modifiche dello statuto, per lo scioglimento dell'associazione, la devoluzione del patrimonio, per la trasformazione, fusione e scissione dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art. 13 Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali; almeno un componente del Consiglio Direttivo sarà eletto scegliendolo all'interno di una lista predisposta dall'Associazione Missione di Beatenberg per la Diffusione del Vangelo in Italia, con sede nel Cantone di Berna (Svizzera), proprietaria degli immobili in cui ha sede ed opera l'associazione;
- nomina e revoca, quando previsto, i componenti l'organo di controllo e il revisore legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, in sede di reclamo sulla decisione del Consiglio Direttivo;

- approva l'eventuale regolamento interno dell'associazione e ogni sua successiva eventuale modifica;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14 Assemblea Straordinaria

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste per l'assemblea ordinaria, come previsto dall'art. 12 (dodici) Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche allo statuto e all'atto costitutivo, con la presenza, in proprio e per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente. Essi vengono scelti tra gli associati dall'assemblea, ed a loro volta nominano il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, formano il Consiglio Esecutivo con funzioni puramente ed unicamente organizzative, senza vincoli di modalità e tempi di riunioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria di norma due volte l'anno, mentre in via straordinaria il Presidente può convocarlo ogni volta che lo ritiene opportuno. Esso dura in carica 4 (quattro) anni, ed i membri sono rieleggibili. Nel caso vengano a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono peraltro la maggioranza del Consiglio Direttivo, questo provvede a sostituirli per cooptazione.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera / espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail con avviso di ricevimento).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un/terzo) dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 4, alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla convocazione. In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno 5 (cinque) componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno 4 (quattro) componenti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi validamente anche tramite audio/ video conferenza o altri mezzi telematici idonei, consentiti dalla Legge Italiana, e gli intervenuti possono essere dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, rispettando i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. I verbali delle deliberazioni sono scritti dal Segretario, anch'esso eletto dal Consiglio Direttivo, e firmati dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza di quest'ultimo dal Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, comprese le facoltà di possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione, in sublocazione, in comodato d'uso, strutture, impianti ed altri beni, sia mobili che immobili, nonché provvedere all'acquisto e alla trasformazione di stabili, alla loro eventuale alienazione, all'acquisto o gestione di altri beni mobili o immobili, alla accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere e a tutte le operazioni dirette al raggiungimento del fine statutario.

Il Consiglio Direttivo redige il Regolamento Interno dell'Associazione, promuove la riforma dello Statuto e del Regolamento Interno qualora si renda necessario.

Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori per singoli e determinati atti anche persone estranee al Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere tra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- nominare il Direttore Generale;
- designare i responsabili di singoli progetti;

- assumere il personale;
- dirigere tutte le attività dell'associazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- decidere in merito all'articolazione delle attività;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi e consuntivo annuali;
- predisporre il bilancio preventivo;
- predisporre il bilancio consuntivo;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente e/o dal Consiglio Esecutivo per motivi di necessità e di urgenza;
- deliberare sulle modifiche eventuali al Regolamento Interno che disciplina l'attività dell'associazione;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione;
- deliberare il conferimento di incarichi di ricerca, insegnamento e consulenza;
- deliberare le borse di studio;
- proporre lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoga o di pubblico interesse, salva la competenza dell'Assemblea;
- dirigere e sovrintendere al personale.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni altro potere deliberativo ed esecutivo non espressamente riservato all'Assemblea, e può delegare compiti, in via continuativa, al Presidente e ad uno o più dei suoi membri. Può delegare uno o più delle proprie funzioni a uno dei componenti il Consiglio Direttivo o ad altra persona, oppure al Direttore Generale.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente, che presiede anche le Assemblee, le riunioni del Consiglio Esecutivo e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza semplice dei propri componenti.

Esso cessa dalla carica nei casi di cui all'articolo 6 (sei) e qualora non ottemperi a quanto disposto nel presente articolo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, cura i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni, nonché l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Consiglio Esecutivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o in assenza di questi dal componente del Direttivo più anziano di età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione; verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove necessario; riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sull'andamento delle attività; cura i rapporti con enti pubblici e privati.

Dette competenze, e/o parte di esse, possono essere delegate in via continuativa al Direttore Generale, previa delibera a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo. Il tutto deve comunque essere previsto e disciplinato dal Regolamento Interno.

Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea. In caso di sue dimissioni, il Vice Presidente ne assume le funzioni e convoca entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per la elezione del nuovo Presidente.

Art. 17 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, coadiuva e/o sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni di cui all'art. 16.

Art. 18 - Il Segretario

Il Segretario coadiuva la Presidenza e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati e degli altri libri obbligatori per legge;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Art. 19 - Il Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica 4 (quattro) anni, cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone dal punto di vista contabile il bilancio. In particolare:

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della relativa documentazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
- aggiorna periodicamente il Consiglio Direttivo di nuove ed eventuali forme di contributo;
- redige rapporti di consulenza economica e finanziaria;
- prepara le documentazioni necessarie alla richiesta di contributi.

Art. 20 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene il libro degli associati, i libri delle delibere assembleari e consiliari. I libri dell'associazione sono visibili ai soci che ne fanno istanza; le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.

Art. 21 - Organo di controllo - Revisione legale dei conti.

Salvo i casi in cui la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatorio come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, l'associazione può nominare un organo controllo, anche monocratico, i cui componenti siano scelti, tra i revisori legali iscritti nel Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero di Giustizia.

Nel caso di nomina di organo di controllo collegiale almeno uno dei componenti deve essere in possesso del requisito di cui sopra.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e nel rispetto dei principi di

corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile e nel suo concreto funzionamento.

All'organo di controllo nominato viene affidata, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1, del D.Lgs n. 117/2017, anche la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita altresì i compiti previsti dal co. 7 dell'art. 30 del D.Lgs n. 117/2017.

Nel caso di nomina di un organo di controllo collegiale l'assemblea nomina anche il Presidente.

L'organo di controllo riferisce annualmente all'assemblea con la relazione scritta sulla legittimità degli atti del Consiglio Direttivo, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, espone piani sui bilanci, effettua verifiche di cassa.

Ai componenti dell'organo di controllo, anche monocratico, si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

Art. 22 - Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di 4 (quattro) anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere dello stesso.

Art. 23 - Ulteriori Organi Sociali

Con apposito Regolamento Interno, redatto dal Consiglio Direttivo, ed approvato dall'Assemblea, verranno previsti e regolamentati, in tutti i loro aspetti, con riserva di integrare e/o modificare, eventuali ulteriori organi sociali.

Art. 24 - Risorse Economiche

L'Associazione, in quanto di promozione sociale, trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- offerte e contributi raccolti tra le chiese cristiane evangeliche italiane e straniere;

- 
- eredità, donazioni e legati;
 - contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I fondi sono depositati presso l'Istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria dell'associazione è disposta con firme congiunte e/o disgiunte del Presidente e del Tesoriere. Per le operazioni finanziarie di singoli progetti, è disposta la firma singola del responsabile di progetto con l'accensione di un conto corrente di riferimento autonomo ed indipendente rispetto a quello dell'ente principale.

Il patrimonio residuo, globalmente considerato, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ad associazione/i con fini analoghi.

Art. 25 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di Euro 3.000,00 (tremila/00).

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari;
- dagli eventuali versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori;

- 
- dai versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione in qualità di sostenitori;
 - da versamenti volontari degli associati;
 - da eventuali contributi degli associati, stabiliti dall'assemblea;
 - dalle quote annue dei soci ordinari da stabilirsi annualmente dalla assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
 - da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
 - da contributi e finanziamenti di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Organi Comunitari, Istituti di credito, Enti o Aziende in genere, nonché di privati;
 - da sovvenzioni, donazioni, finanziamenti o lasciti di terzi o d'associati, sia essi beni mobili o immobili a qualsiasi titolo pervenuti, che diverranno di proprietà dell'associazione in osservanza delle vigenti disposizioni di legge;
 - dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - dai proventi derivanti dallo svolgimento delle iniziative ed attività dell'associazione o derivanti dal suo patrimonio;
 - da ogni altra entrata che concorrerà ad incrementare l'attivo sociale in osservanza delle vigenti disposizioni di legge;
 - da donazioni anche di beni materiali utili allo svolgimento delle attività associative;

Lo Statuto stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte dei soci fondatori all'atto costitutivo dell'associazione. L'adesione all'associazione non comporta per i soci fondatori obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili, neanche in caso di scioglimento dell'associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione ed in particolare non crea quote indivise trasmissibili a terzi.

Art. 26 - Beni in eccesso

Qualora dovesse risultare che dei beni mobili o immobili di proprietà dell'associazione non avessero possibilità di utilizzazione da parte dell'associazione stessa, potranno essere venduti, affittati, concessi in uso o donati ad altri. Di ogni utile o ricavo dovrà beneficiare l'associazione stessa.

I redditi netti e il patrimonio dell'associazione comunque derivati alla stessa, dovranno essere devoluti esclusivamente al raggiungimento degli scopi tali quali sono esposti in questo Statuto; nessuna porzione degli stessi dovrà mai essere pagata e ceduta direttamente o indirettamente sotto forma di dividendo o "bonus" e di vantaggio ai membri dell'associazione.

Art. 27 - Bilancio

È fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. Il 1° esercizio termina il 31 dicembre 2009. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio, a cura del Consiglio Direttivo. Il bilancio consuntivo sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Il bilancio di esercizio verrà depositato presso il RUNTS entro la data del 30 giugno di ciascun anno.

Art. 28 - Avanzi di Gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve o capitale, comunque denominate, nonché durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio dell'ente per lo svolgimento dell'attività istituzionale prevista dallo statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 29 - Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea, da uno degli organi o da almeno 15 (quindici) associati.



Art. 30 - Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017, ad altre associazioni e/o organizzazioni del Terzo Settore con fini analoghi e/o di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori e deve fissare i poteri dei liquidatori stessi. La quota o contributo associativo non è trasmissibile. I beni mobili o immobili e qualsiasi altro bene di proprietà non potranno essere in alcun modo distribuiti, ma dovranno essere devoluti ad altre associazioni e/o organizzazioni del Terzo Settore con fini analoghi e/o di pubblica utilità.

Art. 31 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, e che possa anche formare oggetto di compromesso, deve essere devoluta alla decisione inappellabile di un Arbitro Unico eletto dall'Associazione Missione di Beatenberg per la Diffusione del Vangelo in Italia, con sede nel Cantone di Berna (Svizzera).

L'Arbitro giudicherà "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo il diritto al contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della nomina. La determinazione dell'arbitro avrà effetto come di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Art. 32 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni del codice civile ed alle leggi vigenti in materia e in particolare a quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 recante "Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 giugno 2016 n. 106, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 e successive eventuali integrazioni e modificazioni.